Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1981, n. **375.**

Prelevamento di L. 420.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1981, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 420.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto importo dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511: « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Amministrazione medesima per l'esercizio 1981 ed iscriversi, per la corrispondente somma, sia nella competenza che nella cassa, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 139. — Spese per studi e ricerche interessanti l'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . L. 50.000.000

Cap. 140. — Spese per l'attuazione di corsi per il personale, ecc. . . . . . » 250.000.000

Cap. 151. — Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . . » 120.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

REVIGLIO — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 321

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1981.

Criteri e modalità di deduzione ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione per il settore dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 68, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che stabilisce i criteri di deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni materiali ammortizzabili;

Vista l'integrazione apportata nel predetto ultimo comma dell'art. 68 dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, in virtù della quale per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei costi anzidetti;

Viste le istanze con le quali le associazioni di categoria degli autotrasportatori hanno evidenziato come il regime ordinario previsto nell'ultimo comma del citato art. 68 è inadeguato per la corretta imputazione dei costi in argomento inerenti all'esercizio dei mezzi di trasporto, con conseguenti effetti distorsivi nella determinazione del relativo reddito d'impresa;

Rilevato, anche sulla base di valutazioni tecniche all'uopo acquisite, che il mantenimento dell'efficienza dei mezzi di trasporto nel predetto settore richiede frequenti lavori di manutenzione e di riparazione e che i relativi costi esauriscono normalmente la loro utilità in parte nell'esercizio in cui vengono sostenuti e in parte nei tre esercizi successivi;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta adozione di diversi criteri e modalità di deduzione dei ripetuti costi trova fondamento in obiettivi elementi tecnici e di fatto e che, quindi, si rende opportuno provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti concessionari di autoservizi pubblici di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente, i soggetti esercenti l'attività di locazione di autoveicoli senza conducente e i titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore, ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e

trasformazione relativi agli automezzi, compresi quelli di trasporto interno, fino al limite del venticinque per cento del costo complessivo di tali beni risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi.

I costi relativi ai pneumatici sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Per la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai beni ammortizzabili diversi dagli automezzi e mezzi di trasporto interno resta ferma nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma la disciplina stabilita dall'art. 68, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il limite del cinque per cento ivi previsto è determinato sul costo complessivo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi.

Art. 2.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del precedente art. 1, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione indicati nel primo comma dell'articolo stesso devono essere rilevati distintamente nelle scritture contabili delle imprese interessate e riportati distintamente in apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1981

Il Ministro: FORMICA

(4373)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede a Loreto;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 dicembre 1980, 23 marzo 1981 e 27 aprile 1981 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1981;

Sulla proposta del Governo della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 16, 19, 21, 23, 28, 39, 44, 48, 49, 51 e 55 dello statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 16. — Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, dei dirigenti; funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 o durata superiore ad anni uno;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per la autorizzazione al frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 25 milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi o sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 21. — Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 19, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello Istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone, sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari ed anche a tempo indeterminato per specifici atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 28. — Salvo quanto previsto nei commi seguenti, al personale è fatto divieto di contrarre obbligazioni dirette e indirette con la cassa di relazione ad operazioni di credito.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura delle garanzie, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto e da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di un adeguato alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 39. — Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Art. 44. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli, ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a)*, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f)*, sui mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di crediti, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di aperture di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di esattoria, di tesoreria e cassa, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità alle leggi vigenti, e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 in merito ai limiti di fido, nonchè dell'art. 53, lettera *g*);

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 48. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n*) dell'art. 44 non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) del citato art. 44 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono, altresì, ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario, avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 49. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 44, dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli assistiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; i beni in questione dovranno inoltre essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 51. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 44, potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 44, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 44, dovranno avere pure durata non superiore agli anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 44, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 55. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia e in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 45 e 46.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono altresì essere osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 44, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

(4200)

DECRETO 25 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 13 dicembre 1979, 7 e 31 marzo 1980, 17 ottobre 1980, 8 gennaio 1981 e 30 marzo 1981 e dell'assemblea straordinaria in data 30 marzo 1980 e 29 marzo 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza,

salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8); 23; 32, quarto comma; 43; 48, lettere *c*), *f*), *p*) e *z*); 52; 53, secondo comma e 58, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni previste dall'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonché, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti, funzionari e ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese, riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa, e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 23. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati secondo turni di avvicendamento prestabiliti dal consiglio, e del direttore generale.

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione puo eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento o l'ampliamento nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 43. — Delle variazioni dei tassi d'interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti, e con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 57, lettera *g*);

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali, purché l'operazione preveda il rientro totale entro tale scadenza.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 58. — La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(*Omissis*).

(4201)

DECRETO 2 luglio 1981.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove la cassa medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto con il quale la suddetta azienda di credito è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della cassa medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Roma a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1982, all'intero territorio ove l'azienda stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità dell'azienda interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4119)

DECRETO 3 luglio 1981.

Autorizzazione al Mediocredito regionale della Calabria ad effettuare le operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Mediocredito regionale della Calabria di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Mediocredito regionale della Calabria è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4202)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « C.Le.C. - Ceramica legno cuoio - Soc. coop. a r.l. », in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il rogito dott. Mario Donati Guerrieri, in data 15 giugno 1977, repertorio n. 133804, con il quale la società cooperativa a responsabilità limitata « C.Le.C. - Ceramica legno cuoio - Soc. coop. a r.l. », con sede in Perugia, è stata posta in liquidazione ordinaria ex articolo 2448 del codice civile;

Vista la sentenza del 27 febbraio 1981, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della suindicata società cooperativa;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'ufficio provinciale di Perugia che hanno confermato l'insufficienza di attivo a poter soddisfare i debiti sociali;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « C.Le.C. - Ceramica legno cuoio - Soc. coop. a r.l. », con sede in Perugia, costituita con rogito notar Mario Donati Guerrieri in data 12 aprile 1976, rep. n. 125821, reg. soc. n. 5831, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Bevilacqua ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(4118)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° luglio 1981.

Convalida di atti emanati dal marzo del 1976 al gennaio del 1979 presso il consolato di seconda categoria in Papeete.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967;

Attese le difficoltà riscontrate nel nominare un console onorario d'Italia in Papeete (Polinesia Francese) in successione al sig. Schenk Henri Antoine, deceduto il 29 marzo 1976, il quale ricopriva in precedenza tale incarico a seguito di formale provvedimento di nomina;

Attesa l'attività di fatto successivamente svolta dal sig. Marco Soncini con uso non autorizzato di sigilli, registri e stampati consolari;

Atteso che tale attività di fatto si è protratta dal marzo del 1976 al momento del decesso dello stesso sig. Soncini, avvenuto nel gennaio del 1979;

Attesa l'opportunità di convalidare gli atti compiuti dal sig. Soncini per tutto il periodo in cui ebbe a svolgere di fatto funzioni consolari;

Decreta:

Si intendono convalidati gli atti emanati dal sig. Soncini dal marzo del 1976 al gennaio del 1979, sempre che tali atti risultino sostanzialmente conformi alle disposizioni di legge e sempre che rientrino nelle competenze affidate al consolato di seconda categoria in Papeete.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(4224)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1660/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/1984, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1661/81 della commissione, del 23 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1662/81 della commissione, del 23 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1663/81 della commissione, del 23 giugno 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 2730/79, seconda modifica del regolamento (CEE) numero 798/80 e modifica del regolamento (CEE) n. 52/81, per quanto concerne il termine previsto per la presentazione della pratica relativa a taluni pagamenti da effettuarsi.

Regolamento (CEE) n. 1664/81 della commissione, del 23 giugno 1981, recante ottava modifica del regolamento (CEE) numero 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1665/81 della commissione, del 23 giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1666/81 della commissione, del 23 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1667/81 della commissione, del 23 giugno 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 166 *del* 24 *giugno* 1981.

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1668/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1669/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1670/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1671/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1672/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1673/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1674/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1675/81 della commissione, del 24 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1676/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 561/80 (CEE) n. 1216/80 e (CEE) n. 1077/81 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1677/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1678/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea concernente la pesca al largo della costa senegalese e del protocollo tra la CEE e il governo della Repubblica del Senegal.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 25 *giugno* 1981.

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1679/81 della commissione, del 17 giugno 1981, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

Pubblicato nel n. L 171 *del* 27 *giugno* 1981.

(168/C)

Regolamento (CEE) n. 1680/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1681/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi.

Regolamento (CEE) n. 1682/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1683/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1684/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1685/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1686/81 della commissione, del 24 giugno 1981 che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1687/81 della commissione, del 24 giugno 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese e irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 1688/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1689/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1690/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1691/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1692/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1693/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1694/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1695/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1696/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 169 *del* 26 *giugno* 1981.

(169/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Spagna sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979.

Il 19 giugno, in base ad autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1980, n. 1014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1981 ha avuto luogo, presso il Ministero degli esteri spagnolo, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra Italia e Spagna sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 14, l'accordo entrerà in vigore il 19 luglio 1981.

(3949)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti, il 19 maggio 1981, registro n. 15 Difesa, foglio n. 341, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Bortolan Giacomo, nato il 2 luglio 1921 a Caldogno (Vicenza). — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore a qualunque forza d'oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria, distinguendosi ripetutamente per valore, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 10 ottobre 1944, nel corso di una rischiosa e delicata missione di sabotaggio nei pressi del presidio nemico in Squazza veniva individuato e fatto segno ad intenso fuoco avversario; benché ferito gravemente, opponeva una strenua resistenza fino a quando non cadeva da prode colpito da raffiche di mitra. Fulgido esempio di combattente coraggioso e tenace. — Val d'Aveto-Valle Sturia agosto 1944-10 ottobre 1944.

Poli Guerrino, nato il 5 giugno 1916 a Cittadella (Padova). — Comandante di plotone fucilieri partecipava animosamente alle fasi più aspre e cruente della battaglia destando viva ammirazione per il sereno disprezzo del pericolo. Nel momento più tragico, quando ormai le truppe tedesche incalzavano da ogni parte abbandonandosi alla rappresaglia, opponeva con i resti del suo battaglione, accanita, furibonda, disperata resistenza, rimanendo riverso al suolo mortalmente ferito. Raggiunto da un militare tedesco riusciva, prima che l'assassino lo finisse con la sua stessa arma, a trovare la forza di gridare: « Viva l'Italia ». Fulgido esempio di onor militare e di cosciente dedizione alla Patria. — Cefalonia, 8-22 settembre 1943.

(3950)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 giugno 1981, concernente l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria della S.p.a. « Adda officine elettromeccaniche e meccaniche », in Lodi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981, deve apportarsi la seguente rettifica nel titolo, nelle premesse e all'art. 1: in luogo di « "Adda officine *elettromeccaniche* e meccaniche", in Lodi », leggasi: « "Adda officine *elettrotecniche* e meccaniche", in Lodi ».

(4382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 13 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1208,55	1208,55	1208,50	1208,55	1208,50	—	1208,45	1208,55	1208,55	1208,55
Dollaro canadese	1004,60	1004,60	1005,80	1004,60	1004,65	—	1005 —	1004,60	1004,60	1004,60
Marco germanico	498,38	498,38	498,75	498,38	498,55	—	498,45	498,38	498,38	498,40
Fiorino olandese	447,64	447,64	447,65	447,64	448 —	—	447,52	447,64	447,64	447,65
Franco belga	30,458	30,458	30,48	30,458	30,45	—	30,4550	30,458	30,458	30,45
Franco francese	209,31	209,31	208,80	209,31	208,95	—	209,30	209,31	209,31	209,30
Lira sterlina	2296,80	2296,80	2295,50	2296,80	2294,60	—	2297,20	2296,80	2296,80	2296,80
Lira irlandese	1825,50	1825,50	1820 —	1825,50	1818,80	—	1815 —	1825,50	1825,50	—
Corona danese	159,14	159,14	159 —	159,14	158,95	—	159,25	159,14	159,14	159,15
Corona norvegese	199,30	199,30	199,25	199,30	199,30	—	199,40	199,30	199,30	199,30
Corona svedese	235,28	235,28	235 —	235,28	235,15	—	235,35	235,28	235,28	235,30
Franco svizzero	585,59	585,59	585,25	585,59	585,40	—	586,50	585,59	585,59	585,60
Scellino austriaco	70,856	70,856	70,90	70,856	70,93	—	70,92	70,856	70,856	70,85
Escudo portoghese	18,90	18,90	18,80	18,90	18,78	—	19 —	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,525	12,525	12,53	12,525	12,50	—	12,5225	12,525	12,525	12,50
Yen giapponese	5,307	5,307	5,31	5,307	5,30	—	5,305	5,307	5,307	5,30

Media dei titoli del 13 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,550
» 5,50 % » » 1968-83	86,850
» 5,50 % » » 1969-84	83,100
» 6 % » » 1970-85	78,200
» 6 % » » 1971-86	71,625
» 6 % » » 1972-87	71,575
» 9 % » » 1975-90	70,750
» 9 % » » 1976-91	73,075
» 10 % » » 1977-92	77,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,075
» » » » 1-12-1979/81	99,225
» » » » 1- 5-1979/82	97,375
» » » » 1- 7-1979/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	96,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	99,525
» » » » 1- 3-1980/82	97,875
» » » » 1- 5-1980/82	97,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,175
» » » » 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	97,125
» » » » 1-10-1980/82	96,475
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,325
» » » » 1-10-1980/83	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,400
» » » 12 % 1- 4-1982	94,475
» » » 15 % 1- 1-1983	94,225
» » » 12 % 1-10-1983	86,175
» » » 12 % 1- 1-1984	85,350
» » » 12 % 1- 4-1984	84,525
» » » 12 % 1-10-1984	84,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1208,50
Dollaro canadese	1004,80
Marco germanico	498,415
Fiorino olandese	447,58
Franco belga	30,456
Franco francese	209,305
Lira sterlina	2297 —
Lira irlandese	1820,25
Corona danese	159,195
Corona norvegese	199,35
Corona svedese	235,315
Franco svizzero	586,045
Scellino austriaco	70,888
Escudo portoghese	18,95
Peseta spagnola	12,525
Yen giapponese	5,306

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 14 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1220,30	1220,30	—	1220,30	1220,25	1210,80	1220,20	1220,30	1220,30	1220,30
Dollaro canadese	1012,40	1012,40	—	1012,40	1012,50	1012,35	1012 —	1012,40	1012,40	1012,40
Marco germanico	498,25	498,25	—	498,25	498,30	498,10	498,17	498,25	498,25	498,25
Fiorino olandese	447,72	447,72	—	447,72	448 —	447,70	447,72	447,72	447,72	447,70
Franco belga	30,415	30,415	—	30,415	29,85	30,40	30,419	30,415	30,415	30,40
Franco francese	209,93	209,93	—	209,93	209,80	210,10	210 —	209,93	209,93	210 —
Lira sterlina	2269,50	2269,50	—	2269,50	2268,90	2273,50	2270,25	2269,50	2269,50	2269,50
Lira irlandese	1816,40	1816,40	—	1816,40	1820,60	—	1820 —	1816,40	1816,40	—
Corona danese	159,12	159,12	—	159,12	159 —	159,10	159,19	159,12	159,12	159,15
Corona norvegese	199,57	199,57	—	199,57	199,55	199,55	199,60	199,57	199,57	199,60
Corona svedese	235,41	235,41	—	235,41	235,45	235,40	235,68	235,41	235,41	235,40
Franco svizzero	583,52	583,52	—	583,52	584 —	582,90	583,65	583,52	583,52	583,50
Scellino austriaco	70,749	70,749	—	70,749	70,70	70,50	73,50	70,749	70,749	70,75
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	18,80	18,75	18,80	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,489	12,489	—	12,489	12,50	12,50	12,495	12,489	12,489	12,50
Yen giapponese	5,286	5,286	—	5,286	5,28	4,24	5,286	5,286	5,286	5,28

Media dei titoli del 14 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,750
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,875
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	71,150
» 6 % » » 1972-87	71,150
» 9 % » » 1975-90	70,100
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	77,700
» » » » 1-10-1979/81	99,150
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	97,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	98,175
» » » » 1- 5-1980/82	97,400
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,850
» » » » 1- 8-1980/82	97,625
» » » » 1-10-1980/82	96,800
» » » » 1-12-1980/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/83	98,725
» » » » 1-10-1980/83	97,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,525
» » » 12 % 1- 4-1982	94,525
» » » 12 % 1-10-1983	86,250
» » » 15 % 1- 1-1983	93,950
» » » 12 % 1- 1-1984	85,400
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1220,25
Dollaro canadese	1012,20
Marco germanico	498,21
Fiorino olandese	447,72
Franco belga	30,417
Franco francese	209,965
Lira sterlina	2269,875
Lira irlandese	1818,20
Corona danese	159,155
Corona norvegese	199,585
Corona svedese	235,495
Franco svizzero	583,585
Scellino austriaco	70,742
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	12,492
Yen giapponese	5,286

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi a complessivi trenta posti di operaia qualificata con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria »

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero per il numero dei posti e delle sedi indicati nel successivo art. 1;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che i posti messi a concorso si sono resi disponibili entro il 31 dicembre 1979 e pertanto trova applicazione l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

1) Rebibbia - Roma C.C.F. . .	posti	10
2) Ariano Irpino C.C. .	»	4
3) Brescia C.C. . .	»	3
4) Milano C.C. . .	»	5
5) Venezia C.C.F.	»	4
6) Bologna C.C. . .	»	4

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici dei concorsi.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dai concorsi. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi predetti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intendono essere ammesse.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi, dovranno presentare distinte domande per ciascuno di essi ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri concorsi hanno avanzato domanda di partecipazione;

d) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse ai concorsi:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si effettuano mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o dal notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di ciascun concorso le competenti commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per l'elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo d raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Ufficio I — Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarate le vincitrici dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

Le graduatorie delle vincitrici dei concorsi e quelle delle dichiarate idonee, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti di ciascun concorso, risultate vincitrici, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, le candidate sono tenute a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492,

purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, (n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Le vigilatrici, assunte ai sensi del precedente art. 11, sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1981
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 337

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II - ROMA.

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . (giorno, mese ed anno), domiciliata in . . . . (c.a.p.) . . . . . . provincia di . . . . . . via . . . . .
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di . . . .

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . . .
di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Dichiara altresì di aver inoltrato domanda di ammissione ai seguenti altri concorsi . . . .

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(4301)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la qualifica di mestiere di « falegname ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia - Tolentini 191 - 30100 Venezia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(4288)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la qualifica di mestiere di « elettricista ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto universitario di architettura - Tolentini 191 - 30100 Venezia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(4289)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la qualifica di mestiere di « idraulico ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto universitario di architettura - Tolentini 191 - 30100 Venezia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(4290)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. **25.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio di mensa per il personale regionale, istituito con legge regionale 16 novembre 1979, n. 58, è determinato un onere, per l'anno 1981, di L. 300.000.000.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento dell'attività del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla legge regionale 20 luglio 1977, n. 42 è determinato, per l'anno 1981, in L. 20.000.000.

Art. 3.

Il contributo ordinario di cui alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, modificata con legge regionale 11 agosto 1977, n. 47, a favore dell'Istituto regionale per la programmazione economica Toscana è determinato, per l'anno 1981, in lire 950.000.000.

Art. 4.

La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del difensore civico di cui alla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8 è determinata, per l'anno 1981, in L. 20.000.000.

Art. 5.

Per gli interventi in materia di assistenza sociale agli emigrati di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 73 è determinato, per l'anno 1981, un onere di L. 100.000.000.

Art. 6.

Il contributo della Regione per le spese di primo funzionamento delle Associazioni Intercomunali previsto dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, è integrato per l'anno 1981, di L. 800.000.000.

Art. 7.

I contributi per favorire il riequilibrio sul territorio regionale dei servizi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 66 sono determinati, per l'anno 1981, come segue:

per l'ammodernamento e potenziamento del parco pubblico di automezzi destinati al trasporto scolastico, lire 2 miliardi;

per l'ammodernamento e potenziamento delle attrezzature per i servizi di mensa e per l'alloggio degli studenti, lire 1.500.000.000.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 giugno 1979, n. 29 « Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente » è disposta, per l'anno finanziario 1981, una autorizzazione di spesa di lire 900.000.000.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni sportive, convegni ed istituzioni culturali è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 625.000.000.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 2.200.000.000.

Art. 11.

Per il finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, trasformazione e sistemazione di edifici ospedalieri ai sensi della legge regionale 24 aprile 1975, n. 34 è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 17.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 38.430.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 11.430.000.000.

Art. 12.

La spesa per la compilazione dell'inventario forestale di cui alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 è determinata, per l'anno 1981, in L. 300.000.000.

Art. 13.

Per gli interventi in conto capitale previsti dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, per lo sviluppo, per l'adeguamento tecnologico, il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la razionalizzazione delle attività relative alla coltivazione delle cave e torbiere è disposta, per il triennio 1981-83, un'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 800.000.000.

Art. 14.

Per l'attuazione dei provvedimenti del progetto Marmi previsti dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 64, è autorizzata, per l'anno 1981, una spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 15.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 22 «Reperimento ed utilizzazione di risorse idriche, nonché smaltimento e depurazione delle acque di rifiuto», è disposta in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 10.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 25.000.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 7.500.000.000.

Art. 16.

Per gli interventi straordinari sulle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e per la concessione di contributi per interventi su opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria, ai sensi del regio decreto 26 luglio 1904, n. 523 e negli ambiti di competenza regionale stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 3.500.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 7.500.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 2.000.000.000.

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9 per l'integrazione del finanziamento statale per la realizzazione di un acquedotto sussidiario per la città di Pisa è ridotta di L. 200.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 800.000.000.

Art. 18.

Per gli interventi in conto capitale in opere igienico-sanitarie previste dalla legge regionale 4 aprile 1980, n. 24 è disposta una autorizzazione di spesa, per il triennio 1981-83, di lire 5.500.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 1.000.000.000.

Art. 19.

Per la concessione di contributi a favore di enti locali singoli ed associati per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento di impianti pertinenti all'esercizio di attività termali ed idroterapiche ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 3.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 4.500.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 1.500.000.000.

Art. 20.

Per l'anno finanziario 1981 è disposta una autorizzazione di spesa di L. 7.150.000.000 per gli interventi in materia di bonifica e miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83.

La spesa è ripartita come segue:

L. 6.500.000.000 interventi per la realizzazione di opere di bonifica integrale e montana;

L. 650.000.000 spese per la gestione di funzioni delegate.

Art. 21.

Per l'anno finanziario 1981 è disposta una autorizzazione di spesa di L. 3.600.000.000 per la gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale da parte degli enti delegati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64.

La spesa è ripartita come segue:

L. 3.250.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di patrimonio agricolo e forestale;

L. 350.000.000 per oneri aggiuntivi.

Art. 22.

Per il potenziamento e miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo e forestale della Regione ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 23, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 23.

Il contributo al Consorzio del parco naturale di Migliarino — San Rossore — Massaciuccoli, di cui alla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, è determinato, per l'anno 1981, in L. 200.000.000.

Art. 24.

Il contributo a favore del parco naturale della Maremma, ai sensi della legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 3, è determinato, per l'anno 1981, in L. 150.000.000.

Art. 25.

Per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge regionale 24 agosto 1977, n. 59, è autorizzata una spesa, per l'anno 1981, di L. 300.000.000.

Art. 26.

Il fondo regionale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di conduzione, di cui alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, è integrato, per l'anno 1981, di L. 150.000.000.

Art. 27.

Il contributo regionale al fondo di garanzia istituito presso la FIDI-Toscana S.p.a., di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è determinato, per il triennio 1981-83, in L. 900.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 300.000.000.

Art. 28.

Il fondo speciale di garanzia presso la FIDI-Toscana S.p.a. di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 50, è integrato, per l'anno 1981, di L. 200.000.000.

Art. 29.

Il contributo regionale alla FIDI-Toscana S.p.a. per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è determinato, per l'anno 1981, in L. 150.000.000.

Art. 30.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 marzo 1973, n. 20, destinati alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia fra imprese artigiane è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 31.

Il fondo per la garanzia fidejussoria regionale relativa ad opere pubbliche assistite da benefici disposti da leggi regionali, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1974, n. 44, è elevato, per l'anno 1981, a L. 2.000.000.000.

La spesa per il recupero delle garanzie di cui sopra è determinata, per l'anno 1981, in L. 200.000.000.

Art. 32.

Il contributo per l'anno 1981, stabilito dall'art. 18 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72 per il finanziamento dell'Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF), è determinato in L. 800.000.000.

Art. 33.

Per il funzionamento dell'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG), istituito ai sensi della legge regionale 5 giugno 1974, n. 31, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa per L. 1.000.000.000.

Art. 34.

Per gli interventi di assistenza tecnico-economica a favore di cooperative agricole ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, modificata con legge regionale 26 maggio 1975, n. 54, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 500.000.000.

Art. 35.

Per la concessione di contributi a favore di enti ed associazioni che svolgono attività dimostrative e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, nonché per i contributi a favore dei centri di contabilità aziendale di cui all'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa per L. 721.260.000.

Art. 36.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 60 «Formazione della proprietà diretto-coltivatrice» e per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 è autorizzato un limite d'impegno di L. 500.000.000 con decorrenza dall'anno 1981.

La spesa fa carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

E' disposto che le annualità seguenti trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 37.

Per gli interventi di cui alle leggi regionali 7 aprile 1973, n. 22 articoli 9, 10 e 11 e 4 agosto 1977, n. 45 articoli 4, 6 e 7 «Contributi in conto capitale per la costruzione, il miglioramento ed il potenziamento di strutture produttive da parte di operatori singoli ed associati in cooperative» nonché per l'attuazione dei Regolamenti (CEE) n. 1760, n. 17/64 (XV tranche) e n. 355, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, una ulteriore autorizzazione di L. 3.429.700.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 27.542.700.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 15.573.850.000.

Art. 38.

Per gli interventi previsti dalle leggi regionali 7 aprile 1973, n. 22 — articoli 10 e 11, 4 agosto 1977, n. 45 — articoli 4 e 6, nonché per l'attuazione dei Regolamenti (CEE) n. 1760, n. 17/64 (XV tranche) e n. 355, destinati al miglioramento e potenziamento delle strutture produttive, è autorizzato un limite di impegno di L. 2.464.000.000 con decorrenza dall'anno 1981.

La spesa farà carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

E' disposto che le annualità seguenti trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 39.

Per lo sviluppo della elettrificazione agricola a norma delle leggi regionali 30 novembre 1973, n. 59 e 2 settembre 1974, n. 53, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, una ulteriore autorizzazione di L. 1.200.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 6.200.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 3.000.000.000.

Art. 40.

Il conferimento annuale costante decennale al fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo a favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi ai sensi della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13 e modificata con legge regionale 4 luglio 1978, n. 41, è determinato in L. 200.000.000.

La spesa farà carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno finanziario 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

E' disposto che le annualità seguenti trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio

Art. 41.

Per gli interventi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento dell'artigianato e delle altre attività produttive, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 42.

Per gli interventi in conto capitale per il potenziamento e lo sviluppo delle attività turistiche ed alberghiere e delle strutture complementari, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, è disposta, per l'anno 1981, un'autorizzazione di spesa di L. 3.500.000.000.

Art. 43.

Per l'attuazione del piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 46, è disposta, per l'anno 1981, un'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 44.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 49 destinati all'acquisto di beni strumentali alle aziende agricole singole ed associate, è autorizzato un limite di impegno di L. 350.000.000 con decorrenza dall'anno 1981.

La spesa farà carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

E' disposto che le annualità seguenti trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 45.

Per la concessione del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di esercizio per la gestione e conduzione aziendale di cui alle leggi regionali 7 aprile 1973, n. 22, art. 6 e 30 dicembre 1975, n. 81, art. 4, è autorizzata, per l'anno 1981, una spesa di L. 7.550.000.000.

Art. 46.

Per gli interventi previsti a fronte di acquisti beni strumentali di aziende agricole singole o associate ai sensi delle leggi regionali 4 agosto 1977, n. 45 — articoli 8, 9, 10 e 11 — e 15 maggio 1980, n. 49, è autorizzato un limite di impegno di L. 210.000.000 con decorrenza dall'anno 1981.

La spesa farà carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

E' disposto che le annualità seguenti trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 47.

Per la concessione, a fronte di acquisti di beni strumentali, di contributi in conto capitale, alle aziende agricole singole o associate ai sensi della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 3.045.000.000.

Art. 48.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 destinati all'incremento e la tutela dell'apicoltura, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 130.000.000.

Art. 49.

L'intervento finanziario regionale per il finanziamento del l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 68, è determinato, per l'anno 1981 in L. 450.000.000.

Art. 50.

Il fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura istituito ai sensi della legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, per la concessione del concorso sui prestiti quinquennali di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementato di L. 499.000.000 con limite d'impegno a partire dall'esercizio 1981.

La spesa farà carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983 al bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 51.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 5, a favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli per la difesa fiito-sanitaria, con particolare riguardo alle colture di tipo olivicolo ed ortofrutticolo, è disposta, per l'anno 1981 una autorizzazione di spesa di L. 430.000.000.

Art. 52.

Per gli interventi a favore dei comuni, comunità montane e loro consorzi, per l'acquisto e l'adattamento di immobili da destinare ad usi pubblici, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1979, n. 17, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, una ulteriore autorizzazione di L. 1.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa pertanto carico la spesa complessiva di L. 3.000.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota per L. 1.000.000.000.

Art. 53.

Il contributo nelle spese di funzionamento al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 63, è determinato, per l'anno 1981, in L. 200.000.000.

Art. 54.

Per il rimborso ai comuni delle spese per la formazione degli elenchi di cui all'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, recante « Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente », è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 100.000.000.

Art. 55.

Per la concessione ai comuni dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 per la formazione di strumenti urbanistici, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, una ulteriore autorizzazione di L. 900.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 2.100.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 600.000.000.

Art. 56.

Per l'attuazione di interventi straordinari nei porti di competenza regionale ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 8, un'ulteriore autorizzazione di L. 1.800.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto la spesa complessiva di L. 3.800.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 1.800.000.000.

Art. 57.

Per la concessione dei sussidi di esercizio a favore delle imprese concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51, è disposta, per l'anno 1981, un'autorizzazione di spesa di lire 32 miliardi.

Art. 58.

Per la concessione dei contributi nella spesa per sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade comunali e provinciali ai sensi della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 1.300.000.000.

Art. 59.

Gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1973, n. 25 « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici. Contributi per gli impianti fissi », modificata con legge regionale 28 maggio 1975, n. 57, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 600.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto una spesa complessiva di L. 1.800.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 600.000.000.

Art. 60.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 74, tesi ad assicurare la regolarità e la sicurezza degli impianti funicolari e funiviari, nonché alla realizzazione di nuovi impianti, è disposta, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'art 45 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 9, un'ulteriore autorizzazione di L. 400.000.000.

Al bilancio pluriennale 1981-83 fa carico pertanto una spesa complessiva di L. 1.200.000.000.

Al bilancio per l'anno finanziario 1981 fa carico una quota di L. 400.000.000.

Art. 61.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 37, modificata con legge regionale 25 ottobre 1977, n. 73 « Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali » sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) contributi in conto capitale di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 37/74, L. 250.000.000 a carico del bilancio annuale 1981;

b) contributi in conto interessi, per la durata massima di 10 anni, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 37/74, L. 50.000.000 a carico:

per la 1ª annualità al bilancio per l'anno 1981;

per le annualità fino al 1983, al bilancio pluriennale 1981-83;

per le annualità seguenti è disposto che trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 62.

Per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso di pubbliche calamità ai sensi della legge regionale 25 agosto 1977, n. 65, è disposta, per l'anno 1981, un'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 63.

Per il finanziamento delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali sub-delegate ai comuni, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, è disposta, per l'anno 1981, una autorizzazione di spesa di L. 100.000.000.

Art. 64.

In attuazione del progetto «Amiata» è concesso, per l'anno 1981, all'Ente toscano sviluppo agricolo e forestale (ETSAF) un contributo di lire 3 miliardi per la partecipazione in società di interesse agricolo, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

Art. 65.

Per le leggi richiamate nei precedenti articoli che prevedono opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari, gli organi regionali, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a dar corso alla stipulazione dei contratti o comunque all'assunzione di obbligazioni per l'intera spesa autorizzata e nei limiti della medesima.

Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti dai quali sorga l'obbligo di assumere gli impegni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

A tali atti potrà essere dato corso dopo che le singole leggi di bilancio abbiano determinato l'entità della spesa annualmente autorizzata per le singole leggi interessate.

Art. 66.

Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 gennaio 1981 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 *della Costituzione e dall'art.* 27 *dello statuto.*

(3423)

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. **26.**

Legge di bilancio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio pluriennale

E' approvato il quadro generale riassuntivo della entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il periodo 1981-83, annesso alla presente legge sub *A* 1).

E approvato in L. 5.960.588.599.000 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per il periodo 1981-83, annesso alla presente legge sub *A* 2).

E' approvato in L. 5.960.588.599.000 lo stato di previsione della spesa della Regione, per il periodo 1981-83, annesso alla presente legge sub *A* 3).

Art. 2.

Bilancio annuale. Quadro riassuntivo

E' approvato il quadro generale riassuntivo della entrata e della spesa del bilancio di competenza e cassa della Regione per l'anno finanziario 1981 annesso alla presente legge sub *B* 1).

Art. 3.

Conto dei residui

E' approvato in L. 117.198.900.000 il conto dei residui attivi per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge sub *B* 2), prima finca.

E' approvato in L. 136.375.750.000 il conto dei residui passivi per l'anno finanziario **1981** annesso alla presente **legge sub *B*,** prima finca.

Art. 4.

Bilancio di competenza.
Stati di previsione della entrata e della spesa

E' approvato in L. 3.405.247.448.000 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge sub *B*, seconda finca.

E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1981.

E' approvato in L. 3.405.247.448.000 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge sub *B* 3), seconda finca.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 5.

Bilancio di cassa.
Stati di previsione della entrata e della spesa

E' approvato in L. 3.406.500.706.000 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge sub *B* 2), terza finca.

Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1981.

E' approvato in L. 3.406.500.706.000 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge sub *B*, 3), terza finca.

E' autorizzato il pagamento della spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 6.

Erogazioni al consiglio regionale

I fondi stanziati nel bilancio del consiglio regionale, approvato con deliberazione n. ... del . . . . . sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e del relativo regolamento interno di contabilità del consiglio.

Art. 7.

Documenti di correlazione

Sono approvati:

1) il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, terzo comma della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, allegato alla presente legge sub I), 1, con:

a) prospetto di cui all'art. 74, legge regionale citata, allegato sub I), 1, *a*);

b) prospetto di cui all'art. 75, legge regionale citata, allegato sub I), 1, *b*);

2) i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, di cui all'art. 73, primo e secondo comma della legge regionale citata, allegati alla presente legge sub I), 2).

Art. 8.

Allegati di bilancio

Sono approvati i seguenti allegati:

1) prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato sub II), 1);

2) elenco delle spese obbligatorie, allegato sub II), 2);

3) elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite di giro allegato sub II), 3);

4) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali, allegato sub II), 4);

5) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato sub II), 5).

Art. 9.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti

Agli effetti di cui ai comma successivi il disavanzo per l'esercizio 1981, è approvato in L. 45.580.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 1981, mutui e prestiti per l'importo di L. 45.580.000.000 alle seguenti condizioni:

finalità indicate nell'allegato II), 1;

tasso massimo 19% annuo;

durata del periodo di ammortamento: anni venti;

decorrenza del periodo di ammortamento: 1° gennaio 1982,

rata massima di ammortamento annuale per capitale ed interessi: L. 8.935.744.320.

Le rate di ammortamento trovano copertura finanziaria per gli anni dal 1982 al 1983, nel bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni susseguenti al 1983, trovino copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio 1981, le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 gennaio 1981 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'articolo 27 dello statuto.

(3424)

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. 27.

E.R.T.A.G. - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *marzo* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. 28.

I.R.P.E.T. - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *marzo* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. 29.

Centro di riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.) - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *marzo* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1981, n. 30.

E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *marzo* 1981)

(*Omissis*).

(3425)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1981, n. 31.

Autorizzazione per spese di intervento nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' rifinanziata per l'anno 1981 la legge regionale 13 dicembre 1980, n. 90 concernente « Contributo alle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto ed autorizzazione per spese dirette d'intervento ».

L'integrazione per L. 150.000.000 è relativa alle spese per l'organizzazione e l'allestimento degli interventi della regione Toscana nelle zone colpite dal terremoto ed in particolare per la gestione del campo base predisposto in comune di Lioni.

Art. 2.

Alla spesa di L. 150.000.000 previste dalla presente legge è fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio che viene modificato per analoghi importi nella competenza e nella cassa della parte spesa come segue:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 150.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09420. — Spese per l'organizzazione e l'allestimento degli interventi della regione Toscana nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto . . . . . L. 150.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 marzo 1981.

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1981, n. 32.

Interpretazione autentica dell'art. 3, lettera c), della legge regionale n. 46 del 22 luglio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3, lettera *c*) della legge regionale n. 46 del 22 luglio 1978 deve interpretarsi nel senso che è attribuita al presidente della giunta regionale la competenza all'esercizio delle funzioni

amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè da parte delle persone giuridiche private di cui all'art. 14 dello stesso decreto; al presidente è attribuito altresì il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui all'art. 14 del citato decreto.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 marzo 1981.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. **33**.

Istituzione e disciplina delle graduatorie previste dalle disposizioni della legge n. 33/80 in materia di occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina — in attuazione dell'art. 26-*septies*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 1980, n. 41 — l'istituzione, l'ordinamento e l'utilizzazione di graduatorie regionali dei giovani assunti dalla Regione, dagli enti da questa dipendenti, dai comuni e dalle comunità montane della Toscana — compresi i giovani soci di cooperative impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici di opere e servizi socialmente utili — ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli impiegati di ruolo in servizio presso la Regione e gli enti locali, che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della citata legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dalle leggi regionali 7 maggio 1980, numeri 41 e 47.

Art. 2.

Istituzione delle graduatorie

Le graduatorie sono istituite per ciascuna delle seguenti qualifiche o mansioni obiettive, determinate con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 ed alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 modificata con legge regionale 17 agosto 1979, n. 38:

Numero	Qualifica o mansione obiettiva	Livello funzionale-retributivo ex decreto del Presidente della Repubblica numero 191/1979 e leggi regionali n. 54/1973 e n. 38/1979
1.	Commesso, ed equiparate . . .	II
2.	Operaio qualificato, ed equiparate .	III
3.	Applicato, ed equiparate	IV
4.	Collaboratore amministrativo, ed equiparate	V
5.	Collaboratore tecnico, ed equiparate	V
6.	Collaboratore culturale, ed equiparate . .	V
7.	Insegnante di scuola materna, ed equiparate	V
8.	Istruttore amministrativo, ed equiparate . .	VI
9.	Istruttore tecnico-contabile, ed equiparate . .	VI
10.	Istruttore per il patrimonio culturale, ed equiparate	VI

Art. 3.

Soggetti aventi titolo all'iscrizione

Hanno titolo ad essere iscritti nelle graduatorie:

a) i giovani assunti dalla Regione o dagli enti locali della Toscana ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i giovani soci di cooperative impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici di opere e servizi socialmente utili, che abbiano superato uno degli esami di idoneità, indetti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1980, n. 41;

b) gli impiegati di ruolo della Regione e degli enti locali della Toscana che abbiano superato uno degli esami di idoneità indetti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, penultimo comma, della legge regionale predetta.

L'iscrizione avviene d'ufficio, nella graduatoria relativa alla qualifica o mansione obiettiva per la quale è stata conseguita l'idoneità nell'esame di cui al precedente comma; non è ammessa l'iscrizione in graduatoria diversa o in più di una graduatoria.

Art. 4.

Ordinamento delle graduatorie

L'iscrizione in graduatoria dei giovani impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Gli impiegati di ruolo che hanno conseguito il livello funzionale-retributivo in atto posseduto in data anteriore al 1° maggio 1978 sono iscritti con la decorrenza e secondo l'ordine cronologico determinati dalla data di conseguimento del livello medesimo; gli altri sono iscritti in corrispondenza del progetto specifico avente decorrenza immediatamente successiva alla data di conseguimento del livello funzionale-retributivo richiesto per l'ammissione all'esame di idoneità.

Tra gli iscritti con medesima decorrenza, l'ordine è determinato dal punteggio riportato nell'esame di idoneità; in caso di parità di punteggio si applicano i criteri di precedenza stabiliti nell'art. 5 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957 n. 3.

Le decorrenze e i punteggi da assumere a base per la formazione delle graduatorie sono esclusivamente quelli risultati dai provvedimenti formali di approvazione degli atti relativi allo svolgimento degli esami di idoneità.

Art. 5.

Formazione e pubblicazione

La formazione delle graduatorie è eseguita con deliberazione della giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Le graduatorie devono contenere i seguenti dati:

a) numero d'ordine;

b) cognome e nome, seguiti per le iscritte coniugate, dal cognome del marito;

c) luogo e data di nascita;

d) decorrenza del progetto specifico di riferimento ovvero data di conseguimento della qualifica o mansione obiettiva in atto posseduta;

e) punteggio riportato nell'esame di idoneità;

f) eventuali titoli di precedenza;

g) ente di appartenenza (per i soli impiegati di ruolo);

h) ente con cui è in atto provvisoriamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per i soli giovani già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici);

i) titoli di studio e professionali che hanno costituito requisito per l'ammissione all'esame;

l) eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

m) comune di residenza e di domicilio (se diverso da quello di residenza);

n) eventuali annotazioni utili.

Art. 6.

Finalità delle graduatorie

Le graduatorie sono utilizzate, fino al loro esaurimento, per l'immissione degli iscritti nei ruoli organici del personale della Regione e degli enti locali della Toscana, ovvero, limitatamente agli impiegati di ruolo, per l'attribuzione di qualifica o mansione obiettiva del livello funzionale-retributivo immediatamente superiore a quello posseduto.

Fino all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli iscritti nelle graduatorie già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici continuano a svolgere la propria atti-

vità, provvisoriamente presso il medesimo ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 26-*quater*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'art. 3, penultimo comma, della legge regionale 7 maggio 1980, n. 41. Gli impiegati di ruolo conservano a tutti gli effetti la loro posizione nell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 26-*ter*, ultimo comma, della citata legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 7.
Riserva di posti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50% dei posti disponibili nel ruolo unico del personale della Regione e presso i comuni e le comunità montane della Toscana che hanno realizzato progetti specifici è riservato agli iscritti nelle graduatorie istituite con la presente legge.

Il 50% dei posti disponibili presso le province e i consorzi tra comuni o tra comuni e province della Toscana, nonchè presso i comuni e le comunità montane che non hanno realizzato progetti specifici, è coperto attingendo dalle graduatorie istituite con la presente legge.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai posti disponibili presso le aziende municipalizzate, provincializzate o consorziali nei cui confronti non trovi applicazione la disciplina stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

Nella determinazione dei posti disponibili ai fini del presente articolo, i posti per i quali risulti pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un bando di concorso sono considerati nei limiti della quota compatibile con l'esecuzione del bando medesimo.

In presenza della disponibilità di un sol posto l'ente, salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al personale già in servizio, ha facoltà di coprire il posto medesimo attingendo dalle graduatorie istituite con la presente legge. In presenza della disponibilità di un numero dispari di posti l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento all'unità, sia per eccesso che per difetto.

La menzione di adempimento delle disposizioni di cui al primo e secondo comma costituisce condizione di legittimità, rilevabile dai competenti organi di controllo, degli atti di assunzione in ruolo di nuovo personale che siano adottati dagli organi degli enti ivi considerati.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al primo e secondo comma sono tenuti a comunicare alla Regione il prospetto dei posti disponibili nei propri ruoli organici, redatto su moduli forniti dalla Regione stessa; con periodicità trimestrale dovranno altresì essere comunicate le eventuali variazioni successive. La ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico del personale regionale è eseguita, negli stessi termini, con deliberazione della giunta regionale meramente esecutiva.

Art. 8.
Individuazione qualifiche e mansioni obiettive

Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti di cui al precedente art. 7, per le qualifiche o mansioni obiettive rispettivamente indicate nel seguente prospetto con riferimento all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 ed alla tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1979, numero 38:

Numero	Graduatoria	Qualifiche ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979	Mansioni ex legge regionale n. 38/1979
1	Commesso	Posizioni di lavoro relative alle attività indicate al secondo livello, lettera *a*), fino a « commessi (comunque denominati) », ed assimilabili	Commesso
2	Operaio qualificato . . .	Tutte le qualifiche previste al terzo livello, numeri 1), 2), 4) e 5), ed assimilabili	Operatore ai servizi tecnico-amministrativi consiliari; riproduttore; aiutante meccanografo; sorvegliante idraulico qualificato; operaio qualificato
3	Applicato	Impiegati addetti ai compiti amministrativi di ufficio riconducibili alla declaratoria del quarto livello, comunque denominati; messi notificatori; computisti	Applicato
4	Collaboratore amministrativo	Segretari, ufficiali amministrativi, ed assimilabili; ragionieri, economi e segretari-economi (in presenza del diploma di ragioniere)	Collaboratore amministrativo; collaboratore statistico; collaboratore documentalista; collaboratore contabile (in presenza del diploma di ragioniere)
5	Collaboratore tecnico . .	Periti tecnici delle varie specializzazioni e geometri (in presenza del diploma specifico)	Collaboratore tecnico
6	Collaboratore culturale . .	Addetti, comunque denominati, ad attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello nel campo delle biblioteche ed archivi storici, dei musei e monumenti, delle belle arti, delle attività culturali e della didattica dei beni culturali	Collaboratore per l'istruzione e cultura; collaboratore documentalista
7	Insegnante di scuola materna	Educatori assistenti all'infanzia e maestri di scuola materna	—
8	Istruttore amministrativo	Funzionari operanti nei settori di attività amministrativa, comunque denominati, con funzioni riconducibili alla declaratoria del sesto livello	Istruttore amministrativo
9	Istruttore tecnico-contabile	Funzionari operanti nei settori di attività tecnica, finanziaria e contabile, comunque denominati, con funzioni riconducibili alla declaratoria del sesto livello (in presenza del diploma di laurea specifico)	Istruttore tecnico-contabile
10	Istruttore per il patrimonio culturale	Funzionari operanti nei settori di attività bibliotecaria ed archivistica, museale e monumentale, artistica e culturale, comunque denominati, con funzioni riconducibili alla declaratoria del sesto livello	Istruttore per il patrimonio culturale e i servizi sociali

L'attribuzione delle qualifiche o mansioni obiettive per le quali sia espressamente richiesto, dalla legge o dai regolamenti dell'ente interessato, il possesso di specifici titoli legali di studio o professionali è eseguita esclusivamente nei confronti degli iscritti in possesso dei titoli specifici medesimi.

L'ente può in ogni caso richiedere al dipendente assunto dalle graduatorie la partecipazione ad attività di formazione professionale specifica, in relazione alle concrete esigenze funzionali dell'ente medesimo.

Art. 9.
Modalità di utilizzazione delle graduatorie

La copertura dei posti nei ruoli organici degli enti che hanno realizzato progetti specifici è eseguita, nell'ordine di graduatoria e fino a concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo — o l'attribuzione della qualifica o mansione obiettiva di livello superiore — degli iscritti che sono stati impiegati nell'esecuzione dei rispettivi progetti specifici o che già hanno una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria.

La copertura dei posti nei ruoli organici degli enti che non hanno realizzato progetti specifici e eseguita, nell'ordine di graduatoria e fino a concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo — o l'attribuzione della qualifica o mansione obiettiva del livello superiore — degli iscritti che già hanno una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato o che sono residenti e domiciliati negli ambiti territoriali di seguito specificati, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria:

a) per le province: il territorio della provincia;

b) per le comunità montane: il territorio dei comuni costituenti la comunità;

c) per i consorzi: il territorio dei comuni costituenti la associazione, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, della quale il comune fa parte.

I posti che, nei singoli enti, veranno a rendersi disponibili a seguito dell'attribuzione, ai dipendenti che in atto li ricoprono, di qualifica o mansione obiettiva del livello superiore in attuazione della presente legge, saranno portati in aumento delle quote percentuali indicate nel primo e secondo comma del precedente art. 7.

Entro i limiti della quota percentuale indicata nel precedente art. 7, calcolata sul complesso dei posti disponibili nei propri ruoli organici, è in facoltà dell'ente disporre la compensazione dei posti che eventualmente non risulti possibile ricoprire attingendo dalle graduatorie, per carenza od esaurimento di iscritti in possesso della qualifica o mansione obiettiva richiesta, con l'incremento di un uguale numero di posti — o di parte di essi — della quota percentuale relativa a qualifiche o mansioni obiettive presenti nelle graduatorie medesime.

Art. 10.
Commissione consultiva per l'utilizzazione delle graduatorie

Per l'utilizzazione delle graduatorie istituite con la presente legge la giunta regionale costituisce una commissione consultiva, nominata con propria deliberazione e composta:

dal componente la giunta regionale incaricato della direzione del dipartimento AA.GG. e personale, che la presiede;

da un rappresentante della sezione regionale toscana della Associazione nazionale comuni italiani, designato dal presidente della sezione stessa;

da un rappresentante dell'Unione regionale province toscane, designato dal presidente dell'unione stessa;

da un rappresentante della sezione regionale toscana della Unione nazionale comuni ed enti montani, designato dal presidente della sezione stessa;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, designati dalla Federazione regionale toscana C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal dipartimento AA.GG. e personale della giunta regionale.

Le riunioni della commissione sono convocate dal suo presidente e sono valide quando vi intervengano almeno cinque componenti.

Delle proposte e dei pareri formulati dalla commissione deve farsi espressa menzione nei provvedimenti relativi alla utilizzazione delle graduatorie.

Art. 11.
Procedimento di assegnazione

La commissione di cui al precedente art. 10 formula, sulla base dell'analisi dei posti disponibili e in conformità dei criteri stabiliti negli articoli precedenti, le proposte di assegnazione; di esse l'amministrazione regionale dà immediata comunicazione agli enti ed agli iscritti interessati, con invito a far pervenire entro il termine di 10 giorni eventuali osservazioni o ad esercitare, nello stesso termine ed ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà di cui al successivo art. 12.

Trascorso tale termine, e dopo avere esaminato le eventuali osservazioni o dichiarazioni, la commissione rimette il proprio parere alla giunta regionale per le conseguenti determinazioni di competenza.

Con deliberazioni della giunta regionale sono disposte:

a) l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane od ai consorzi degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti medesimi;

b) l'indicazione, agli stessi enti, degli impiegati di ruolo iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo all'attribuzione di qualifica o mansione obiettiva del livello superiore, per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti medesimi;

c) l'attribuzione, agli impiegati del ruolo unico del personale regionale iscritti nelle graduatorie ed aventi titolo, di mansione obiettiva del livello superiore, per la copertura dei posti disponibili nel ruolo medesimo;

d) l'assunzione nel ruolo unico del personale regionale degli iscritti nelle graduatorie che vi abbiano titolo, per la copertura dei posti disponibili nel ruolo medesimo, con contestuale attribuzione della mansione obiettiva.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono notificati, a cura della giunta regionale, agli enti e/o ai lavoratori interessati.

I competenti organi dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi provvedono con proprie deliberazioni, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti di cui al precedente terzo comma, lettere *a*) e *b*):

all'assunzione nei propri ruoli organici degli iscritti nelle graduatorie rispettivamente assegnati, determinandone contestualmente, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 e dei propri regolamenti di organizzazione, la qualifica funzionale ed il livello retributivo funzionale di inquadramento;

all'attribuzione, agli impiegati di ruolo iscritti nelle graduatorie rispettivamente indicati, di qualifica funzionale del livello superiore.

Art. 12.
Rinuncia temporanea all'assegnazione

Fino alla scadenza del nono mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'art. 5, primo comma, gli iscritti che si trovino in una delle condizioni di seguito previste hanno facoltà di rinunciare, nei casi sotto specificati, alle assegnazioni proposte, conservando la posizione occupata nella graduatoria ed il rapporto di impiego di ruolo o di lavoro a tempo indeterminato in essere:

a) impiegati di ruolo, se proposti per l'assegnazione — con l'attribuzione di qualifica o mansione obiettiva del livello superiore — ad ente diverso da quello di appartenenza;

b) iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se proposti per l'assegnazione ad ente diverso da quello con cui hanno in atto il rapporto medesimo;

c) iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se proposti per l'assegnazione a provincia diversa da quella nel cui territorio sono residenti e domiciliati, ovvero a comune, comunità montana o consorzio avente sede esterna all'ambito territoriale dell'associazione intercomunale di cui fa parte il comune nel quale sono residenti e domiciliati.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, mediante dichiarazione scritta indirizzata al presidente della giunta regionale, nel termine perentorio previsto dal primo comma del precedente art. 11. Il posto rinunciato è assegnato al successivo iscritto che vi abbia titolo.

Trascorso il termine indicato al primo comma, non è più ammessa rinuncia sospensiva e l'iscritto è tenuto ad accettare l'assegnazione propostagli successivamente alla scadenza del termine medesimo, sotto pena della cancellazione dalla graduatoria.

Art. 13.
Cancellazione dalla graduatoria

Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 11 la giunta regionale dispone la cancellazione dalla graduatoria degli iscritti interessati.

La giunta regionale dispone altresì, con propria deliberazione da adottarsi su comunicazione dell'ente interessato e sentita la commissione di cui all'art. 10, la cancellazione dalle graduatorie degli iscritti, eccettuati gli impiegati di ruolo, che:

non abbiano proseguito o riassunto il servizio dopo la scadenza del progetto specifico, nei termini prescritti a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

non abbiano certificato nei termini assegnati il possesso dei requisiti prescritti per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego;

nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si siano resi dimissionari, siano stati dichiarati decaduti o siano comunque cessati dall'impiego per una delle cause previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Nei casi previsti al precedente comma ed all'ultimo comma del precedente art. 12, la cancellazione dalla graduatoria importa la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove questa non sia già intervenuta per effetto di precedente provvedimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati, a cura della giunta regionale, all'ente e/o al lavoratore interessati nel termine di 15 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 14.
Aggiornamento delle graduatorie

Con periodicità semestrale, la giunta regionale, con propria deliberazione meramente esecutiva provvede a riconoscere lo stato delle graduatorie istituite ai sensi della presente legge.

Copia della deliberazione è trasmessa a tutti gli enti interessati.

Art. 15.
Coordinamento con altre disposizioni

Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alle leggi regionali 6 settembre 1973, n. 54 e 18 agosto 1979, n. 38 e al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 dovranno essere applicate tenendo conto delle modificazioni ad essere eventualmente apportate dalle corrispondenti disposizioni contenute, rispettivamente nella legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11 e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 e delle eventuali ulteriori loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.
Rinvio

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo fissate dal consiglio regionale, nonchè degli obiettivi del programma regionale di sviluppo, in relazione alle effettive esigenze funzionali risultanti anche a seguito della attuazione della presente legge, la giunta regionale provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 5, primo comma, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1981.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. **34.**

Modificazione della legge regionale 16 marzo 1981, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 12 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 33 è abrogato.

Sono altresì soppresse, conseguentemente, le locuzioni « o ad esercitare nello stesso termine ed ove ne ricorrano i presupposti, le facoltà di cui al successivo art. 12 » nel primo comma dell'art. 11 e « ed all'ultimo comma del precedente articolo 12 » nel terzo comma dell'art. 13 della legge medesima.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 marzo 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1981.

(3426)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. **5.**

Garanzia fidejussoria a favore dell'opera universitaria dell'Università di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'acquisto di un'area ubicata in Pescara con le strutture in essa esistenti e dell'allestimento nella medesima dei servizi di mensa dell'opera universitaria dell'Università di Chieti, la Regione, per gli oneri di spesa, previsti in L. 1.500.000.000, assume a proprio carico e nell'ambito del disposto di cui all'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la relativa garanzia fidejussoria.

Art. 2.

Esperite le procedure previste dall'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, di cui al precedente articolo, la garanzia fidejussoria è concessa, con decreto del presidente della giunta regionale, per un periodo di tre anni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1981, in L. 60.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1981 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 2785 nel sett. 27, tit. II, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, natura giuridica 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore dell'opera universitaria di Chieti per l'allestimento dei servizi di mensa », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 60.000.000.

La partita iscritta nell'elenco n. 3, allegato al predetto schema di bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 60.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata dello schema di bilancio 1981.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 aprile 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 6.

Modifica dell'art. 27, primo e secondo comma dello statuto della comunità montana « Vomano, Piomba e Fino » - Zona omogenea « N » - Comuni della provincia di Teramo - Approvato con legge regionale 7 settembre 1977, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche all'art. 27, primo e secondo comma, dello statuto della comunità montana « Vomano, Piomba e Fino », Zona omogenea « N » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 aprile 1981

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 7.

Norme per l'erogazione di contributi regionali per l'applicazione del testo unico e per l'erogazione di acconti sui contributi di esercizio fino al 31 marzo 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della continuità nella erogazione dei contributi alle imprese esercenti autoservizi pubblici per il trasporto di persone operanti nella Regione, le disposizioni di cui agli articoli 64, 66, 67, 68 e 69 della legge regionale del 3 ottobre 1978, n. 64, con le modifiche di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980 sono prorogate fino a tutto il 31 marzo 1981.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore delle imprese di cui all'art. 68 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 un acconto di L. 200 per autobus/km del contributo chilometrico previsto da tale legge.

Tale acconto viene liquidato:

A) Per le imprese in esercizio al 31 dicembre 1980 e ad oggi non cessate dalla attività, sulla base della percorrenza accertata alla citata data;

B) Per le imprese private che hanno iniziato in epoca successiva al 31 dicembre 1979, sulla base del 90 per cento dei chilometri di percorrenza in concessione al 1° gennaio 1980;

C) Per le imprese a capitale pubblico, sulla base dei chilometri di percorrenza in concessione al 1° gennaio 1981.

Art. 3.

L'acconto di cui all'articolo precedente, sarà conguagliato in occasione della liquidazione, alle imprese stesse, del saldo loro spettante per l'anno 1981.

Art. 4.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui agli articoli precedenti, devono presentare separate domande in bollo indirizzate al presidente della giunta regionale per il tramite del settore « Trasporti », entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono contenere le dichiarazioni, ed alle stesse deve essere allegata la documentazione così come previsto dagli articoli 67 e 71 della legge regionale 3 ottobre 1978 n. 64.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il primo trimestre dell'esercizio 1981, in complessive L. 3.600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello schema di bilancio 1981:

cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi »: in diminuzione L. 3.600.000.000;

cap. 1954 « Contributi alle imprese di trasporto per l'applicazione del testo unico ecc. »: in aumento L. 2.400.000.000;

cap. 1955 « Contributi chilometrici alle imprese che gestiscono pubblici servizi di linea di trasporto di persone »: in aumento L. 1.200.000.000.

La partita iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto schema di bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 3.600.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 aprile 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 8.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti dal titolo VI « Credito di esercizio » della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10, articoli 30, 31, 32 e 33 sono prorogati, con decorrenza dal 1° novembre 1980, per l'annata agraria 1980-81.

Art. 2.

L'art. 33 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10, è sostituito dal seguente: « Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto od ente abilitato ad esercitare il credito agrario ».

Per le domande di prestito di importo superiore ai 10 milioni per azienda singola e 40 milioni per le cooperative e loro consorzi dovrà richiedersi il preventivo parere del competente ufficio del settore agricoltura.

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere di L. 6.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1981, si provvede con i fondi assegnati alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni ».

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1981, sul quale il consiglio regionale ha votato l'esercizio provvisorio con atto n. 21/53 del 30 dicembre 1980, sono introdotte le seguenti variazioni sia per competenza che per cassa:

cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi »: in diminuzione L. 6.000.000.000;

cap. 1042 « Interventi per il credito di esercizio »: in aumento L. 6.000.000.000.

La partita « Interventi nel campo degli investimenti » iscritta nell'elenco n. 4, allegato al predetto schema di bilancio 1981, è ridotta di L. 6.000.000.000.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 aprile 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 9.

Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, recante: « Normativa organica sul turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, riguardante « Interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica », è modificato e integrato come segue:

1) all'art. 2, lettera *a*), la locuzione « impianti terminali » è sostituita con: « *impianti termali* »;

2) all'art. 4 primo comma, lettera *d*), il termine « sansioni » è rettificato in: « sanzioni »;

3) all'art. 6, penultimo comma, le parole « alla ultimazione dell'opera » sono così sostituite: « dalla ultimazione dell'opera »;

4) all'art. 8, terzo comma, il secondo periodo è così modificato: « Il costo del servizio prestato dall'istituto di credito è a carico del mutuatario »;

5) all'art. 8, il quarto comma è così modificato: « Conseguentemente alla operatività della delega di funzioni di cui al secondo comma dell'art. 4 ed a seguito dell'assegnazione dei mezzi finanziari in attuazione del quarto comma del predetto articolo, la giunta regionale dispone l'apertura, o l'aumento di dotazione, a carico e nell'ambito del fondo di rotazione di apposito sottoconto, intestato all'ente delegatario, dal quale l'ente medesimo trarrà gli ordinativi di pagamento relativi ai finanziamenti concessi. I rientri previsti dal secondo comma del presente articolo affluiscono al fondo »;

6) all'art. 9, primo comma, il termine di « locazione » è rettificato in: « localizzazione »;

7) il secondo comma dell'art. 9 è soppresso;

8) all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

« Il predetto regolamento definisce le tipologie e stabilisce i relativi parametri dimensionali e di costo e i criteri di valutazione per la determinazione della spesa ammessa a finanziamento »;

9) all'art. 13, quarto comma, la parola « impegno » è sostituita dalla parola: « impiego ».

Art. 2.

Fino a quando non saranno costituite le comunità non montane, i compiti e le funzioni a queste affidate dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 sono esercitati secondo le rispettive competenze dalla giunta e dal consiglio regionale.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, è soppresso.

Il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 50/1980 cessa la sua attività contestualmente all'esaurimento delle funzioni attribuite al settore turismo della giunta regionale in applicazione del titolo I della legge regionale n. 50/1980 e dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 aprile 1981

NENNA D'ANTONIO

(3333)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. **10**.
Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1979.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del 28 maggio* 1981)

(*Omissis*).

(3718)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1981, n. **11**.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante disposizioni per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'espletamento degli esami di cui al comma precedente non possa esaurirsi entro i termini di scadenza dei rispettivi contratti, questi ultimi si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali ed alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della presente legge.

Nel periodo di proroga dei contratti, i giovani sono addetti a tempo pieno ad una attività corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

Art. 2.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le specifiche assegnazioni di fondi che la legge n. 285/77 destina alle predette attività. In particolare, si applicano gli articoli 26-*octies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Art. 3.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1981.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1981, n. **12**.
Proroga al 31 dicembre 1981 con riduzione da lire 1.500 milioni a lire 765 milioni sulla garanzia fidejussoria concessa a favore della Società ferrovie Adriatico-Appennino.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fidejussoria in favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino autorizzata con le leggi regionali 21 giugno 1979, n. 26, 31 marzo 1980, n. 20 e 4 settembre 1980, n. 71, è ridotta da lire 1500 milioni a lire 765 milioni e la scadenza della validità è prorogata al 31 dicembre 1981, secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi stesse.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, intesa come entità del rischio ed ammontante, per l'anno 1981, a L. 40.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1981 e contemporaneo incremento, sempre per pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2772 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita iscritta nell'elenco n. 3, allegato al predetto schema di bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata dello schema di bilancio 1981.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1981, n. **13**.
Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni A.R.P.A. con sede in Chieti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per azioni A.R.P.A. - Autolinee pubbliche regionali abruzzesi con sede in Chieti, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di L. 2.000.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1981.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per azioni A.R.P.A. - Autolinee pubbliche regionali abruzzesi in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1981, in L. 80.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1981 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione del capitolo 2773 nel settore 27, titolo II, sezione IX, categoria V, dest. progr. 1, natura giuridica 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.a. A.R.P.A. di Chieti », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 80.000.000.

La partita iscritta nell'elenco n. 3, allegato al predetto schema di bilancio, è ridotta della corrispondente somma di lire 80.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata dello schema di bilancio 1981.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1981

(3719) NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1981, n. 14.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione del 5 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato in L. 1.312.580.761.586 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

E' approvato in L. 1.335.737.210.591 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 1981, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di lire 71.000.000.000 risultante al 1° gennaio 1981.

Art. 2.

Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 1980 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 è di L. 460.774.515.195.

Art. 3.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1981 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

E' approvato in L. 1.312.580.761.586 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

E' approvato in L. 1.335.737.210.591 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1980 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 è di L. 113.624.740.629.

Art. 6.

A termini dell'art. 30, 5° comma della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione.

Art. 7.

E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1981, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, primo comma.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1981 nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 8.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1981 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 57.747.000.000.

I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

tasso massimo: 18,50%
durata massima del periodo di ammortamento: anni 20.

Le rate di ammortamento dei mutui dei quali si autorizza la contrazione pari a presumibili L. 3.900.000.000, sono iscritte nei capitoli 2721 e 2791 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti. Le predette rate di ammortamento costituiscono oneri fissi del bilancio pluriennale di cui al successivo art. 55.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non tributarie, quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in L. 5.000.

Art. 11.

A termini dell'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di previsione dell'entrata, delle seguenti somme:

al cap. 315, L. 300.000.000 per recupero da vari enti di previdenza di posizioni contributive costituite ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita;

al cap. 317, L. 700.000.000 per contributi a carico del personale per il trattamento assistenziale e previdenziale.

A termini dell'art. 7 della legge regionale citata è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, iscritta al cap. 41, relativa alla indennità di buona uscita ai dipendenti cessati dal servizio.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 6 novembre 1979, n. 49, sono determinati i seguenti stanziamenti di spesa:

L. 100.000.000 sul cap. 5 per fondo a disposizione del consiglio regionale per spese di rappresentanza;

L. 100.000.000 sul cap. 72 per fondo a disposizione della giunta regionale per spese di rappresentanza.

Art. 13.

Ai sensi della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 58, sono determinate ed autorizzate le seguenti spese:

per l'art. 2, ultimo comma, L. 5.000.000.000 iscritte al capitolo 38, riguardanti la sistemazione contributiva del personale nei confronti delle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

per l'art. 4, ultimo comma, L. 20.000.000, iscritte al cap. 42, riguardanti oneri di quiescenza per situazioni particolari.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1977, n. 68, sono fissati i seguenti oneri sui capitoli e per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

a) L. 1.100.000.000 sul cap. 6 per compensi, onorari e rimborsi per consulenze a favore del consiglio regionale;

b) L. 2.200.000.000 sul cap. 57 per compensi, onorari e rimborsi per consulenze a favore della giunta regionale.

La somma di cui alla precedente lettera *b*) è destinata, fino a concorrenza di L. 1.500.000.000, alle seguenti destinazioni, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 37:

studi per la difesa della costa L. 600.000.000;
studi per il progetto energia L. 300.000.000;
studi per progetto sull'ambiente montano L. 400.000.000;
studi per le zone interne provincia di Pescara L. 200.000.000.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 12 settembre 1978 n. 62, è autorizzata l'iscrizione del cap. 80 con lo stanziamento di L. 150.000.000 relativo al finanziamento dell'istituto regionale di ricerche economiche e sociali.

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47, è determinato in L. 600.000.000 l'onere relativo ai gettoni di presenza ai componenti del comitato e delle sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali, iscritto al cap. 99.

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 22, è determinata in L. 5.000.000 la spesa relativa alle provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, iscritta al cap. 106.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74, la spesa relativa ai contributi per favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo, è fissata in L. 300.000.000, iscritta al cap. 172.

Art. 19.

La spesa per l'attuazione del diritto allo studio è determinata, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, in L. 12.500.000.000, iscritta al cap. 451.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, sono determinati i seguenti oneri:

L. 1.830.000.000 sul cap. 511 per spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale;

L. 13.000.000.000 sul cap. 521 per contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale.

Art. 21.

A termini dell'art. 11 ultimo comma, della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, è determinato in L. 670.000.000 l'onere per gli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, iscritto al cap. 542.

Art. 22.

A termini dell'art. 18, ultimo comma, della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, è autorizzata la spesa di L. 900.000.000 relativa agli oneri per i centri di servizi culturali, iscritta al cap. 613.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 42, è determinata in L. 50.000.000 l'onere per gli interventi per la diffusione della cultura e della informazione, iscritto al cap. 643.

Art. 24.

A termini dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, è determinata in L. 1.500.000.000 la spesa relativa agli interventi in materia di promozione culturale, iscritta al cap. 653.

Art. 25.

A termini dell'art. 8, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1978, n. 51 la spesa relativa all'esercizio, da parte dei comuni, delle attribuzioni in materia di sicurezza sociale, è determinata in L. 4.655.000.000, iscritte al cap 701.

Art. 26.

A termini dell'art. 7, terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1978, n. 42, l'ammontare della spesa relativa alla concessione di contributi ai comuni per il finanziamento delle attribuzioni dei soppressi enti comunali di assistenza, iscritto al cap. 702, è stabilito in L. 2.987.000.000.

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, è determinato in L. 50.000.000 l'onere per contributi ai comuni per interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps, iscritto al cap. 724.

Art. 28.

A termini dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 31, è determinata in L. 20.000.000 la spesa relativa al funzionamento delle commissioni sanitarie, iscritte al cap. 815.

Art. 29.

A termini dell'articolo unico, quinto comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 33, è determinata in L. 440.000.000 la spesa relativa al concorso degli interessi per l'assunzione di mutui da parte delle società promosse dall'ERSA, iscritta al cap. 1054.

Art. 30.

A termini dell'art. 45, ultimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è determinato in L. 800.000.000 il fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia, iscritto al cap. 1552.

Art. 31.

La spesa per assicurare gli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, è fissata in L. 3.000.000.000, iscritta al cap. 1651.

Art. 32.

La spesa per assicurare il finanziamento dell'edilizia scolastica minore di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 19, è fissata in L. 3.700.000.000, iscritte al cap. 1662

Art. 33.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 79, è determinato in L. 2.000.000.000 l'onere relativo alle provvidenze per promuovere il restauro ed il risanamento dei centri storici iscritti al cap. 1687.

Art. 34.

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, è fissata in L. 5.800.000.000 la spesa relativa ai contributi costanti trentacinquennali per le opere in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale, iscritte al cap. 1695.

Art. 35.

Ai sensi della legge regionale 20 novembre 1980, n. 82, sono determinati i seguenti oneri:

1) L. 10.000.000, iscritte al cap. 2022 relative a spese per ispezioni contabili alle cooperative artigiane di garanzia;

2) L. 4.000.000.000, iscritte al cap. 2051 relative a interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 36.

Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, e determinato in L. 1.999.500.000 l'onere relativo alla promozione turistica, iscritto al cap. 2160.

Art. 37.

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, è determinato in L. 550.000.000 l'onere relativo ai contributi per la partecipazione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, iscritto al cap. 2241.

Art. 38.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 72, è determinato in L. 400.000.000 l'onere relativo alle provvidenze per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei comuni del Parco nazionale d'Abruzzo, iscritto al cap. 2461.

Art. 39.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 59, è determinato in L. 360.000.000, l'onere relativo ai contributi per l'incentivazione dell'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali, iscritto al cap. 2505.

Art. 40.

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, è determinato in L. 100.000.000 l'onere relativo a provvedimenti per la difesa dell'ambiente e per l'istituzione di parchi e riserve naturali, iscritto al cap. 2672.

Art. 41.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 2892 denominato « Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori », ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 della legge regionale di contabilità e dell'art. 8 della legge 5 agosto 1978 n. 468, con lo stanziamento di L. 8.000.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con proprio decreto, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori delle somme di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 42.

Per gli effetti di cui all'art. 35 della legge regionale di contabilità, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 2844) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco n. 1.

Di uguale facoltà di prelevamento il presidente della giunta regionale è investito per il pagamento di residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero in nuovi capitoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 della legge regionale di contabilità e 7 della legge 5 agosto 1978, 468.

Art. 43.

I prelevamenti da effettuare dal cap. 2845 (fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

I prelevamenti predetti e la conseguente iscrizione ai vari capitoli di spesa o a capitoli di nuova istituzione, hanno luogo mediante decreto del presidente della giunta, previa conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al consiglio regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.

Art. 44.

Per gli effetti del quarto comma dell'art. 40 della legge regionale di contabilità, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 2843), è fissato in L. 30.000.000.000.

I trasferimenti dal predetto fondo osservano le modalità previste dal citato art. 40.

Art. 45.

Il presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato, a norma dell'art. 41, lettera *a*, della legge regionale di contabilità, a disporre con propri decreti, la iscrizione dei fondi che perverranno dallo Stato in corrispondenza di interventi da quest'ultimo prefissati.

I fondi indicati nel precedente comma sono utilizzati per il finanziamento di spese stabilite da provvedimenti legislativi statali o regionali.

Art. 46.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità, con propri decreti, il trasferimento dai capitoli 2890, 2898 e 2899 dello stato di previsione della spesa, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Le predette dotazioni sono indicate negli elenchi annessi numeri 3, 4 e 5 riferentisi, rispettivamente, ai capitoli 2890, 2898 e 2899.

Art. 47.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1981 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti, in tutto o in parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 2897, 2898 e 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 della legge regionale di contabilità.

Art. 48.

Il presidente della giunta regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41, lettera *a*), della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, l'istituzione di capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi.

Art. 49.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 lettera *b*), della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa relativa alle partite di giro, rispettivamente titolo VI e titolo IV, strettamente connessi tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 50.

Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 51.

E' approvato l'elenco n. 2 allegato al presente bilancio, previsto dal secondo comma dell'art. 60 della legge regionale di contabilità, riguardante i capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

Art. 52.

Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione di contributi e di finanziamenti in capitale in favore dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, è consentito che l'ordinazione della spesa iscritta nei capitoli del titolo secondo avvenga nella misura del 75 % dell'ammontare dei contributi e dei finanziamenti stessi immediatamente dopo, l'esecutività dei provvedimenti di riparto, di assegnazione e di impegno dei fondi, anche in deroga alle norme regionali vigenti che disciplinano i diversi interventi.

La facoltà è esercitabile, specificatamente, nei riguardi dei seguenti capitoli di bilancio: 171, 1561, 1662, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669, 1673, 1674, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1697, 1753, 2062, 2461, 2462, 2463, 2671 e 2672.

Gli enti beneficiari sono tenuti a rendicontare all'amministrazione regionale, alla scadenza dell'esercizio finanziario e

comunque ad ultimazione dell'opera, la utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti dello sviluppo economico e dei servizi.

Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari sono responsabili della destinazione delle anticipazioni ricevute secondo le modalità di cui ai commi che precedono.

Ad ultimazione dell'opera, la Regione dispone il pagamento delle quote a saldo.

Decorsi due anni dalla data della prima erogazione senza che l'ente abbia dato inizio ai lavori, è in facoltà della Regione revocare la concessione del contributo o del finanziamento e di procedere al recupero delle relative somme

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche agli impegni già assunti durante i trascorsi esercizi con riguardo a somme conservate tra i residui passivi per le partite corrispondenti ai capitoli citati nel secondo comma del presente articolo.

Art. 53.

Le destinazioni di spesa stabilite dall'art. 38 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 18, approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio 1980, sono confermate a tutti gli effetti per l'anno 1981 nei confronti degli stanziamenti ripristinati nella competenza del bilancio di tale ultimo anno ovvero nei confronti di quelli transitati nel conto dei residui passivi a termine delle disposizioni vigenti.

Si intendono pertanto destinati ai progetti regionali di sviluppo relativi ai territori del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale d'Abruzzo, oltre alle somme di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 18, i seguenti stanziamenti, oltre a quelli derivanti da specifiche leggi di settore:

artigianato	L. 1.650.000.000
turismo	» 3.400.000.000
promozione industriale, commercio, fiere e mercati	» 650.000.000
agricoltura	» 15.000.000.000

La giunta regionale vigila sul rispetto della destinazione dei fondi di cui ai commi precedenti e ne dà periodica informazione al Consiglio Regionale.

Art. 54.

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è disposta l'allegazione, a quello regionale, del bilancio per l'esercizio 1981 dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

Ai sensi dell'art. 21 della citata legge 28 dicembre 1978, n. 87, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi a finanziamenti in favore dell'ERSA:

L. 8.000.000.000, al cap. 1034, relative ad oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

L. 10.000.000.000, al cap. 1058, relative alle attività ed alle iniziative di istituto; ivi compresi pregressi oneri di commercializzazione dei prodotti agricoli, determinati fino a concorrenza della somma di L. 5.195.500.000.

Art. 55.

E' approvato, a termini dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale di contabilità, il bilancio relativo al triennio 1981-83, quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, che pareggia nella complessiva somma di lire 2.886.890.412.000.

Art. 56.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1981

(3720) NENNA D'ANTONIO

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811950)